

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Pos 10/ prot. n. 23145 110/15.8 del 29 OTT. 2015

ASSESSORATO REGIONALE
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento delle attività produttive
Via degli Emiri,45
90135 Palermo

(Rif. nota prot. 3/08/2015 n. 41738)

e, p.c.

Dipartimento regionale delle autonomie
locali e della funzione pubblica
Via Regione siciliana, 2226
Palermo

Oggetto: *Applicabilità art. 52 L.R. 7/5/2015, n. 9 ai dipendenti delle Camere di commercio della Sicilia.*

1 - Con la nota in riferimento si chiede l'avviso dello Scrivente rappresentando che la Camera di Commercio di Trapani *"ritiene che ai (propri) dipendenti debba essere riconosciuto il disposto normativo"* dell'art.52 della l.r. n.9/2015, nella considerazione che agli stessi *"si applicano le stesse disposizioni vigenti per il personale dell'Amministrazione regionale"*.

Secondo la succitata Camera ciò scaturisce dalla previsione dell'art.19, comma 1, della l.r. 29/1995, che *"attribuisce al personale delle camere di Commercio della Sicilia lo stato giuridico ed il trattamento economico e previdenziale previsto dalle vigenti disposizioni in materia per il personale della Regione siciliana"*.

2 - Sembra opportuno preliminarmente, fare una breve ricognizione della specifica normativa in materia.

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono regolate in Sicilia dalla l.r. 4 aprile 1995, n. 29 recante *"Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio"* e dalla l.r. 2 marzo 2010, n. 4 *"Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"*,



L'articolo 1 della l.r. n.4/2010 così recita:

1. *Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale e ad esse si applicano, in quanto compatibili con l'ordinamento regionale, le disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modifiche ed integrazioni, con le modifiche introdotte dai commi 2 e 3, e le disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.23 "Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio, 2009, n. 99", eccetto per le materie di cui agli articoli 5, 6 e 17, come modificati dalla presente legge, all'articolo 13, all'articolo 19 e al titolo IV della legge regionale 4 aprile 1995, n.29 e successive modifiche ed integrazioni. Sono abrogate le rimanenti disposizioni della medesima legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. L'art.19 della l.r. n.29/1995 "Personale delle camere" rimasto, come detto in vigore, stabilisce che:*

"1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle camere sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni in materia per il personale della Regione, in attesa dell'applicazione a tale personale delle disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale camerale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della Regione, con particolare riguardo a quelle di cui allo articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n.21.

3. Il personale camerale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge dovrà essere iscritto, ai fini della corresponsione del trattamento di quiescenza e di previdenza, all'I.N.P.D.A.P. A tal fine ciascuna camera dovrà provvedere all'adozione dei conseguenziali provvedimenti amministrativi.

3. Sulla tematica in esame, lo Scrivente ribadisce l'indirizzo espresso recentemente su fattispecie analoga, con il parere n. 100/15. In tale parere si è, infatti, rilevato che con gli articoli 51 e 52¹ della l.r. 7 maggio 2015, n.9, come modificata dalla l.r. n.12/15, il

1 Art. 52 - l.r. n. 9/2015 - Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza

1. Ai dipendenti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza entro il 31 dicembre 2020 con i requisiti pensionistici di cui al decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare il novanta per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2016 e dell'ottantacinque per cento per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

2. Per coloro che maturano il diritto di cui al decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, entro il 31 dicembre 2015, non si applicano le decurtazioni previste dal comma 1, fermi restando i livelli massimi stabiliti dal medesimo comma.

3. I dipendenti dell'Amministrazione regionale che, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, risultino in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono essere collocati in quiescenza, entro un anno dal raggiungimento dei requisiti, a domanda da presentarsi entro 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della domanda entro il predetto termine comporta la decadenza dal beneficio del collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del presente comma.

4. Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986 e successive modifiche ed integrazioni collocati in quiescenza ai sensi del comma 3 sono riconosciuti i trattamenti di pensione di cui al comma 1.

5. Al fine di ridurre ulteriormente la spesa per il personale in servizio e di contenere la spesa pensionistica a carico del bilancio della Regione, i dipendenti che, nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono presentare la domanda di collocamento anticipato in quiescenza entro il termine

legislatore regionale è intervenuto sul sistema pensionistico dei dipendenti regionali, imprimendo una accelerazione al processo di armonizzazione dello stesso con il sistema pensionistico statale, già peraltro avviato con le leggi regionali n. 21/1986 e n. 21/2003.

Le disposizioni della l.r. n. 9/2015, pertanto, non pare dubbio che siano indirizzate espressamente ai dipendenti dell'Amministrazione regionale.

In specie l'art. 52 della suddetta legge in esame, in più parti, esplicitamente indica i dipendenti regionali quali destinatari della norma suddetta.

Tale articolo è rubricato "*norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza*", e la successiva circolare dell'Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica 25 maggio 2015, n. 70272, nel paragrafo relativo all'art. 52, evidenzia che "*nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2015 ed il 31 dicembre 2020 il legislatore individua un periodo transitorio entro il quale, in deroga alle disposizioni sul trattamento pensionistico all'art. 51, ... è previsto, un trattamento di pensione calcolato ancora con il sistema regionale...*".

Si è quindi in presenza di una norma transitoria che eccezionalmente deroga alla introdotta disciplina generale, e conseguentemente non pare poter rientrare tra quelle disposizioni soggette ad una possibile interpretazione analogica (art. 14 delle preleggi, cfr. *ex multis* Cons. St. sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 216).

Inoltre, l'art. 1, comma 9, della successiva legge regionale 10 luglio 2015, n. 12 "*Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.....*" prevede che "*le disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 della legge regionale n. 9/2015 si applicano anche al personale di ruolo, destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, degli istituti regionali d'arte e professionali, delle scuole materne regionali e delle soppresse scuole sussidiarie*".

Dunque, laddove il legislatore regionale ha ravvisato l'esigenza di estendere l'applicazione delle norme di che trattasi ad altra categoria di personale, ha ritenuto essenziale emanare una specifica successiva disposizione normativa. Ciò rafforza ulteriormente il convincimento che l'art. 52 in argomento, nella sua attuale formulazione, è destinato al solo personale dipendente dell'Amministrazione regionale.

Viene ribadito anche che, per le Camere di Commercio della Sicilia, il trattamento di quiescenza viene erogato dall'INPS (ex INPDAP) e non dal Fondo pensioni Sicilia, e pertanto, una applicazione della norma in esame - determinando una possibile erogazione di trattamenti pensionistici integrativi o sostituitivi da corrispondere al personale in servizio, che verrebbe collocato in quiescenza - potrebbe trovare ulteriore limitazione nelle previsioni di

perentorio di cui al comma 3.

6. Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986 e successive modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza ai sensi del comma 5, sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare l'ottantacinque per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni.

7. L'Amministrazione regionale può contingentare, per numero, categorie e dipartimenti, la fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda, con l'obbligo comunque di collocarli in quiescenza entro un anno dalla maturazione dei requisiti.

8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Il trattamento di quiescenza attribuito ai sensi del presente articolo non può in ogni caso essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato.



cui all'art. 8 della l.r. n. 21/2014², che fa divieto, dalla sua entrata in vigore, di erogare appunto trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi.

Per le suesposte considerazioni, pertanto, le disposizioni contenute nell'attuale formulazione dell'art. 52 della l.r. n. 9/2015, e successive modifiche ed integrazioni, non sono estensibili ai dipendenti delle Camere di commercio della Regione siciliana.



Anche per la fattispecie in esame, l'Assessorato regionale in indirizzo potrà valutare l'opportunità, come già osservato nel citato parere n.100/15, di una iniziativa legislativa governativa, per estendere - anche in via interpretativa - le disposizioni dell'art. 52 pure ai dipendenti dell'Ente predetto, e quindi degli enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione, nonché valutare di sottoporre la tematica in esame al Dipartimento regionale della funzione pubblica, cui il presente parere è esteso per conoscenza.

Nei termini suesposti il parere dello Scrivente.


Ai sensi dell'art. 15, co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. Alessandra Di Salvo / Avv. Gianluigi Amico



L'Avvocato Generale
(Cons. Romeo Palma)



2 Art. 8 Trattamenti integrativi di previdenza e quiescenza.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi (*Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*) in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci.

2. (*Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

